



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

GARA PUBBLICA 03/SAPNA/2016 - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA (RONDA) DA EROGARSI PRESSO GLI UFFICI DIREZIONALI, I SITI, GLI STIR E LE DISCARICHE IN GESTIONE ALLA S. A. P. NA. SPA - LOTTO 1 CIG 6624264395, LOTTO 2 CIG 66242854E9, LOTTO 3 - CIG 66243022F1.

Pubblicazione quesiti informativi e risposte

Data Aggiornamento: **11.04.2016**

QUESITO N° 1

Requisiti di capacità tecnica (punto n. III.2.3 del bando di gara): per servizi analoghi possono intendersi servizi di vigilanza armata eventualmente comprensivi di servizi di ronda, o solo ed esclusivamente servizi di ronda?

RISPOSTA AL QUESITO N° 1

Il bando di gara al paragrafo III.2.3 stabilisce che *“devono intendersi analoghi i servizi di vigilanza armata ovunque eseguiti”*. Pertanto, alla luce delle statuizioni della *lex specialis*, ed in conformità alle disposizioni della normativa vigente è richiesta la dichiarazione e la comprova dell'effettuazione di attività di servizi di vigilanza armata, quindi non riferiti esclusivamente ai servizi di ronda.

QUESITO N° 2

Referenze bancarie: essendo il nostro Istituto già in possesso di referenze bancarie a voi intestate (datate dicembre 2015 e richieste in occasione della procedura di gara denominata G.P. 24/SAPNA/2015 da voi bandita e successivamente annullata), è possibile utilizzare le stesse anche se riferite ad un servizio (ronda + custodia/portierato) leggermente diverso da quello oggetto della procedura di gara attuale?

RISPOSTA AL QUESITO N° 2

Con la richiesta di presentazione delle due referenze bancarie, rese ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 163/2006, l'interesse della Stazione Appaltante non è quello di riscontrare che il concorrente sia affidabile in senso generico, bensì quello di verificare che lo stesso sia affidabile in relazione agli specifici impegni che derivano dalla partecipazione alla gara bandita e dall'eventuale aggiudicazione dell'appalto. Pertanto, la richiesta della presentazione di due referenze bancarie è riferita allo specifico appalto al quale l'operatore economico partecipa. Non è, quindi, consentito l'utilizzo di referenze bancarie riferite ad altre procedure di gara, ancorché bandite da questa stazione appaltante. Sarà, inoltre, necessario che le referenze bancarie rechino il riferimento alla presente procedura di gara.

PK

QUESITO N° 3

Sopralluogo: essendo il nostro Istituto già in possesso di attestazione di sopralluogo (effettuato in occasione della procedura di gara denominata G.P. 24/SAPNA/2015 da voi bandita e successivamente annullata), veniamo a richiedere conferma sul fatto che lo stesso debba essere "integrato" presso la vostra nuova sede degli uffici direzionali solo in caso di partecipazione al Lotto n. 3

RISPOSTA AL QUESITO N° 3

Come specificato all'art. 4.2 del CSA e all'art. 5 del disciplinare tecnico, "considerato che lo stato dei luoghi presso le aree di esecuzione dell'appalto non ha subito variazioni o modifiche sostanziali, gli operatori economici che in relazione alla procedura di gara denominata G.P. 24/SAPNA/2015, bandita da questo Committente e successivamente annullata, avessero già eseguito il sopralluogo obbligatorio presso gli impianti, siti e discariche gestiti dal Committente potranno utilizzare l'attestato già in loro possesso o richiedere il rilascio di una copia all'indirizzo mail sopra indicato. Resta fermo l'obbligo di inserire tale attestazione all'interno della busta A.

Gli operatori economici, seppure già in possesso dell'attestato di sopralluogo di cui sopra, dovranno, comunque, effettuare il sopralluogo obbligatorio presso la nuova sede degli uffici direzionali del Committente, ove intendano presentare offerta per il lotto in cui la stessa è collocata".

Confermando interamente il contenuto delle indicazioni contenute nella *lex specialis*, si ribadisce che, **il sopralluogo presso la nuova sede degli uffici direzionali del Committente dovrà essere effettuato solo se il concorrente intende presentare offerta per il lotto all'interno del quale è collocata la predetta sede, ovvero il Lotto 3.**

QUESITO N° 4

Il punto III.2.3) n.2 chiede il possesso di **un servizio analogo** svolto nel triennio 2013/14/15 il cui importo deve essere almeno pari all'importo presunto del lotto d'interesse x 0,75. In caso di partecipazione a più lotti il requisito deve riferirsi alla somma degli importi presunti dei lotti d'interesse.

Vien poi riportato un esempio per il calcolo dell'importo necessario. *Quesito:* partecipando, ipotizziamo, a **tre lotti** è possibile dimostrare il requisito richiesto con **tre servizi analoghi** con singoli importi adeguati, oppure il requisito va sempre dimostrato con **un unico servizio** analogo il cui importo deve essere adeguato agli importi dei lotti a cui si partecipa? *Esempio:* Lotto 1 requisito dimostrato con il contratto AAA, Lotto 2 requisito dimostrato con il contratto BBB, Lotto 3 requisito dimostrato con il contratto CCC.

RISPOSTA AL QUESITO N° 4

Come chiaramente indicato all'interno del bando di gara "in caso di partecipazione a più lotti il requisito (di cui al punto 2 del paragrafo III.2.3) *dovrà essere dimostrato con riferimento alla somma degli importi dei singoli lotti per cui il concorrente intende presentare offerta moltiplicato per il fattore 0,75*". Pertanto, in riferimento al quesito posto dall'operatore economico, in caso di partecipazione a tutti e tre i lotti di cui si compone la gara, il concorrente dovrà dimostrare di aver effettuato almeno un (1) servizio analogo svolto nell'arco di 12 mesi consecutivi, nel triennio 2013, 2014 e 2015, il cui importo complessivo non dovrà essere inferiore alla sommatoria del valore dei lotti 1, 2 e 3 moltiplicato per il fattore 0.75, ovvero € 1.488.267,68 (€ 1.984.356,90 x 0,75).

QUESITO N° 5

In relazione alla risposta ai quesiti informativi n. 1, pubblicata da codesta stazione appaltante in data 24/03/2016, con la presente Vi chiediamo di precisare se tra i servizi di vigilanza armata ovunque eseguiti, rientrano anche i servizi di vigilanza armata mediante scorta e trasporto valori.

PF

RISPOSTA AL QUESITO N° 5

I servizi analoghi richiesti quale requisito di capacità tecnica sono riferiti a servizi di vigilanza armata ovunque eseguiti e, pertanto, ai fini della dimostrazione del loro possesso saranno considerati analoghi anche i servizi di vigilanza armata effettuati mediante scorta e trasporto valori.

QUESITO N° 6

Premesso che la scrivente società ha intenzione di partecipare in RTI (In qualità di capogruppo) con un'altra società ai lotti 1 e 3 e che come si evince dal bando di gara, per la dimostrazione dell'esecuzione di almeno un servizio analogo svolto nell'arco di 12 mesi consecutivi nel triennio 2013,2014,2015 dovrà essere pari ad € 1.096.669,80 (somma lotto 1 + Lotto 3) x 0,75 . Di detti € 1.096.669,80 la capogruppo deve possedere un valore maggiore rispetto alla mandante. Orbene Una delle società dell' RTI è intenzionata a partecipare in forma singola anche al lotto N° 2. Quanto sopra premesso, si chiede se la società che partecipa al lotto N° 2 in forma singola deve dimostrare l'esecuzione di almeno un servizio analogo svolto nell'arco di 12 mesi consecutivi nel triennio 2013, 2014, 2015 pari al valore dei tre lotti moltiplicato x 0,75 o deve dimostrare l'esecuzione del predetto servizio moltiplicando il solo valore del lotto N°2 x 0,75?

RISPOSTA AL QUESITO N° 6

Fermo quanto stabilito all'interno del bando riguardo ai requisiti tecnici per la partecipazione alla gara in oggetto e in ordine alla misura in cui gli stessi devono essere posseduti dai concorrenti, si osserva che, l'art. 37 al comma 7 stabilisce il divieto ai concorrenti di partecipare ad una medesima gara in più raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari ovvero di prendere parte ad una gara anche in forma individuale qualora il concorrente abbia già partecipato alla stessa in raggruppamento o consorzio ordinario. Tale divieto, alla luce della giurisprudenza amministrativa, appare superato in ragione della partecipazione dei concorrenti in forme diverse (singola, consorzio, RTI) a lotti distinti. Pertanto, la partecipazione di una società componente del RTI al lotto di gara al quale lo stesso RTI non concorre è possibile in quanto non si configura in tal modo una turbativa connessa alla violazione del principio di segretezza dell'offerta e di *par condicio* dei concorrenti (ex art. 2 D.Lgs. n.163/2006), che risulterebbe invece esistente qualora l'operatore economico presenti offerta come concorrente singolo, nonché come componente del RTI per il medesimo lotto.

Tutto ciò premesso, l'operatore economico facente parte di un RTI che partecipa ai lotti 1 e 3, al fine della partecipazione al lotto 2, come impresa singola, dovrà dimostrare l'esecuzione di almeno un servizio analogo pari all'importo del predetto lotto moltiplicato per il fattore 0,75. Tale dimostrazione **non potrà essere effettuata** spendendo il requisito utilizzato per la partecipazione ai lotti 1 e 3 anche per la partecipazione al lotto 2, ciò al fine di evitare elusioni della *lex specialis* in ordine al possesso dei requisiti in caso di partecipazione a più lotti.

CHIARIMENTI

Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo per la presente procedura di gara, questa stazione appaltante ha specificato nella *lex specialis* che potrà essere utilizzata l'attestazione già in

possesso degli operatori economici, rilasciata ai fini della partecipazione alla G.P. 24/SAPNA/2015, revocata successivamente alla pubblicazione.

Con la presente si chiarisce che gli operatori economici che intendono presentare offerta per la G.P. 03/SAPNA/2016, nel caso di partecipazione solo ad uno od a due lotti, dovranno accertarsi che l'attestazione di sopralluogo già in loro possesso contenga tutti i luoghi di esecuzione previsti per il lotto o i lotti per cui intendono presentare offerta. Nel caso contrario gli operatori economici concorrenti dovranno richiedere l'effettuazione del sopralluogo presso i luoghi di esecuzione non contemplati nell'attestazione già rilasciata da questa stazione appaltante per la precedente procedura di gara, secondo le modalità previste nel capitolato speciale d'appalto.

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Pietro Forte

